CAMERA DEI DEPUTATI N. 1917

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STERPA

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Varese

Presentata il 19 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge italiana punisce l'esercizio dei giochi d'azzardo, definiti dall'articolo 721 del codice penale come « quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente aleatoria ». È punita altresì la partecipazione a giochi d'azzardo per la quale la pena è aumentata nel caso di sorpresa in un pubblico esercizio o in case da gioco, queste ultime definite come « luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato ».

Nonostante un tipo di legislazione abbastanza rigorosa, non può tuttavia negarsi che il fenomeno del gioco è molto diffuso nella società italiana ed anzi può dirsi che esso rappresenti un fenomeno costante non solo nel nostro Paese ma addirittura nella storia dell'umanità.

Tuttavia, bisogna notare che per quanto riguarda l'Italia la situazione è alquanto particolare. Lo Stato italiano, infatti, da sempre organizza e ricava grossi introiti dal gioco d'azzardo: si pensi ad esempio al lotto, alle lotterie nazionali, al totocalcio, al totip, alla promozione ed alla pubblicizzazione dell'azzardo introdotta molto spesso dalla nostra azienda televisiva di Stato. Inoltre in Italia sono ormai diffuse le bische clandestine, fonte di corruzione e di enormi profitti per la malavita, nonché l'usanza delle scommesse clandestine.

Tale diffusione del gioco nel nostro Paese ha portato, di conseguenza, ad una sostanziale obsolescenza delle leggi esistenti, che non ha certo giovato alla credibilità delle istituzioni, alla certezza del diritto ed alla parità di trattamento tra i cittadini. Essendo questo, indiscutibil-

mente, il quadro della situazione, bisogna riconoscere che può considerarsi legittimo l'esercizio del gioco d'azzardo allorché esso venga esercitato secondo limiti e condizioni predeterminati.

In tal caso, le resistenze non potrebbero essere giustificate da motivi di carattere morale o di buon costume perché allora si dovrebbe, per coerenza, pretendere che tutte le forme di gioco d'azzardo fossero vietate su tutto il territorio nazionale.

Del resto, come hanno osservato i penalisti italiani più autorevoli, l'oggetto dei reati previsti dal codice penale non si identifica con il buon costume, ma con l'ordine pubblico, ossia con l'esigenza di evitare che le riunioni pubbliche o private in cui si gioca d'azzardo possano dar luogo ad abusi, truffe o disordini.

Ciò è confermato dal fatto che lo Stato in alcuni casi ha derogato al codice penale, autorizzando le case da gioco, il che significa che è perfettamente legittimo, oltre che opportuno, consentire l'apertura di case da gioco allorché queste ricadano sotto il controllo dello Stato.

Va notato che negli altri Paesi, in Europa occidentale ed in quella orientale, nonché nell'area mediterranea, esistono casinò regolarmente funzionanti. Ciò rende anacronistica l'attuale resistenza ad autorizzare case da gioco in epoche di libero movimento di merci e popolazione e nella prospettiva di una abolizione delle frontiere e della creazione di una comune moneta europea.

Inoltre, come si è accennato, deve considerarsi che la casa da gioco è una essenziale attrattiva turistica e quindi un valido strumento per l'incentivazione dello sviluppo economico delle rispettive zone di influenza.

Infine bisogna considerare che mentre i circoli privati e le bische clandestine utilizzano di regola la ricchezza per finanziare nuove imprese delittuose, nelle case pubbliche si avrebbe soltanto la perdita di denaro da parte dei privati ma tale ricchezza offrirebbe la possibilità di finanziare programmi di opere pubbliche e finalità collettive degli enti locali.

Tutte queste considerazioni ampiamente giustificano che di volta in volta, ove esistano ragioni storiche oppure le condizioni o l'opportunità per esercizio di una casa da gioco, venga concessa la relativa autorizzazione.

Sarebbe anzi auspicabile il varo di una legge organica che legittimi l'esercizio del gioco d'azzardo esercitato secondo limiti e condizioni predeterminate.

Si è detto della valenza turistica e occupazionale che di regola caratterizza l'istituzione di una casa da gioco. Questo aspetto assume un notevole rilievo per la città di Varese, la quale attraversa un momento particolarmente delicato sotto il profilo economico.

Le prospettive industriali della città sono attualmente assai limitate e la stessa attività del calzaturificio, una volta colonna portante dell'economia locale, è in piena crisi.

Particolarmente limitate sono le prospettive industriali nel nord della provincia e ormai è asfittica anche l'attività turistica.

L'istituzione di una casa da gioco a Varese aprirebbe nuovi orizzonti anche sotto questo profilo, offrendo la possibilità di finanziare programmi nel settore alberghiero e in quello delle opere pubbliche in generale.

L'articolo 1 della proposta di legge prevede pertanto l'istituzione di una casa da gioco a Varese con autorizzazione concessa con decreto del presidente della regione Lombardia.

L'articolo 2 prevede che l'esercizio della casa faccia capo al comune di Varese o ad una azienda municipalizzata oppure ad una società concessionaria o ad una società a prevalente capitale pubblico.

L'articolo 3 prevede l'emanazione di precise norme regolamentari che dovranno disciplinare l'esercizio della casa da gioco.

L'articolo 4 dispone in ordine alla ripartizione dei proventi, che verranno destinati per opere, servizi o iniziative di interesse pubblico, tali da poter incrementare il turismo locale.

L'articolo 5 prevede i casi di revoca dell'autorizzazione, nonché la vigilanza sulla casa da gioco la quale sarà interdetta ai minori e ai cittadini residenti nel comune di Varese.

L'articolo 6, infine, individua la tassa di concessione governativa che è dovuta dal comune anche quando non gestisce direttamente la casa da gioco.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Varese.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta della regione Lombardia su richiesta del sindaco del comune di Varese, previa delibera del consiglio comunale.

3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere emanato entro trenta giorni dalla richiesta. Il decreto ha una validità di venti anni dalla data di concessione e può essere rinnovato alla scadenza.

ART. 2.

1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1 il sindaco del comune di Varese deve indicare quale struttura debba essere adibita a casa da gioco.

2. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Varese.

3. L'esercizio può essere gestito direttamente dal comune di Varese attraverso un'azienda municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico ovvero attraverso una società che gestisca l'esercizio in regime di concessione.

ART. 3.

1. Il presidente della giunta della regione Lombardia, sentito il sindaco di Varese, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, contemplandosi l'assoluto divieto per i minori, nonché per tutti gli impiegati degli enti pubblici e di diritto pubblico della regione;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con *slot-machines*;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

e) le modalità ed eventuali garanzie per tutto quanto previsto dall'articolo 2 ed in particolare le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale appalto relativo e le debite cauzioni, le qualità morali e le condizioni economiche che debbono offrire il concessionario ed il personale addetto; le disposizioni per il regolare versamento al comune degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione senza obbligo alcuno di risarcimento, di danno o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.

ART. 4.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 60 per cento al comune di Varese con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate ovvero per iniziative, opere e servizi di interesse pubblico, di miglioramento, di valorizzazione e d'incremento turistico;

b) il 20 per cento alla provincia di Varese per iniziative, opere e servizi di interesse pubblico, di miglioramento, di valorizzazione e d'incremento turistico;

c) il 20 per cento alla regione Lombardia che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 viene effettuato dal comune di Varese, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

ART. 5.

1. Il presidente della giunta della regione Lombardia, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.

3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai minori, nonché ai cittadini residenti nel comune di Varese.

ART. 6.

1. Alla casa da gioco di Varese si applica la disposizione di cui al numero 29 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del ministro delle finanze in data 2 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.